

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI, CALVI, BUTTÈ, GITTI, PAVAN

Annunziata il 2 dicembre 1954

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è mio intendimento premettere ad una proposta di legge, che si concreta in un articolo unico, una troppo vasta relazione, anche se l'argomento dà motivo a dissertazioni di natura giuridica e sociale di non secondario rilievo.

Mi limito a fornire una breve indicazione dei motivi che mi hanno consigliato a presentare questa proposta, pur comprendendo che non è la migliore e più gradita prassi il presentare delle proposte interpretative di leggi già in vigore, quasi che non si voglia consentire che l'interpretazione delle leggi rimanga alla Magistratura.

È necessario, per entrare nel merito di quanto sopra, che richiami una situazione non a tutti nota perché interessante una sia pure importante, ma limitata zona agricola d'Italia, la Valle Padana. In questa zona il più comune contratto di lavoro esistente nel campo agricolo è quello di salariato fisso. La figura del salariato fisso e la caratteristica del suo contratto di lavoro sono illustrate copiosamente in svariati testi di diritto.

Mi limito a sottolineare una sola ed, in questo caso, importante caratteristica, quella della sua scadenza annuale, che avviene normalmente in occasione dell'11 di novembre, date di cessazione dell'annata agraria. Il rapporto di lavoro quindi del salariato agricolo con l'impresa si instaura di anno in anno e, se non interviene una regolare disdetta data in termini contrattualmente utili, il contratto viene rinnovato per un eguale periodo, simile al precedente.

Sicché, di anno in anno, in occasione dell'11 di novembre, è divenuto caratteristico nella Valle Padana il trasloco del contadino, il suo passaggio cioè da un'azienda all'altra, da quella nella quale era instaurato un rapporto di lavoro, a quella dove il rapporto di lavoro sta per instaurarsi. Questi traslochi, queste disdette, queste rescissioni annuali del rapporto di lavoro di una percentuale elevata di salariati, sono divenuti una piaga sociale da più parti denunciata, fatta oggetto di abbondanti discussioni e dissertazioni nella moderna e più recente letteratura sociale.

Molte agitazioni sindacali si svolsero in epoche recenti o meno recenti per limitare queste disdette, lasciate ad una facoltà incontrastata ed indiscussa del datore di lavoro e che colpisce indiscriminatamente le famiglie coloniche. I lavoratori tentarono di limitare questo diritto dell'imprenditore, di controllarlo, di introdurre in sostanza una norma che consentisse ai lavoratori di evitare il pericolo di essere colpiti da una rescissione del rapporto senza giustificato motivo. Di qui l'origine della richiesta della giusta causa per la disdetta. Diverse, ripeto, furono le agitazioni sindacali volte a tal fine e la conclusiva (se così si vuol chiamare) fu quella del 1949 a chiusura della quale il Ministro del lavoro, in tal senso impegnatosi, in sede di accordo tra le dirimpettaie confederazioni sindacali, fece un proprio disegno di legge, che, attraverso un brevissimo (brevissimo per l'urgente necessità di intervento) iter

parlamentare, sfociò nella legge 15 agosto 1949, n. 533.

L'articolo 1 di tale legge così suona:

« I contratti individuali di lavoro fra datori di lavoro dell'agricoltura ed i salariati fissi comunque denominati, non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie, e, ove l'abbiano, si intendono estesi al biennio.

Ogni patto contrario è nullo ».

Appare chiaro che il legislatore non accolse il desiderio dei lavoratori che fu il movente dell'azione sindacale, ma si limitò ad una formula transattiva che stabilì il principio della durata biennale anziché annuale dei contratti.

Nel disagio delle disdette e dei traslochi i lavoratori avrebbero dunque dovuto trovarsi ogni due anni, anziché annualmente.

La conclusione legislativa è stata accolta con sufficiente soddisfazione dagli organismi sindacali dei lavoratori. Ora a distanza di oltre 5 anni dalla emanazione di quella legge, poiché la stessa imponeva una certa particolare procedura di conciliazione in caso di disdetta anticipata del contratto, una abbondante giurisprudenza ha delineato i motivi di giusta causa e non, che convalidano o meno la interruzione anticipata del rapporto di lavoro. Si può, senza tema di smentita, affermare che se fosse intendimento del legislatore di regolare la « giusta causa » per la disdetta del contratto di salario fisso, un abundantissimo materiale potrebbe essere messo a disposizione, si da rappresentare una ricerca base per la soluzione di quei quesiti che la materia delicata comporta.

Senonché recentemente, alcune sentenze di pretura, di tribunale ed alcune — limitate per il vero — della Cassazione, hanno dato alcune interpretazione dell'articolo 1 della legge in parola talmente in contrasto con i principi per i quali la legge stessa è stata proposta,

che necessitano di un intervento urgente e chiarificatore della volontà del legislatore.

Si conclude infatti in una delle citate sentenze di Cassazione che: « la legge 15 agosto 1949, n. 533 impone solo la durata *iniziale* di un biennio nei contratti individuali di lavoro a salario fisso in agricoltura, per cui, trascorso tale biennio il contratto può essere disdetto nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2118 del Codice civile ».

In altre parole la durata del contratto è inizialmente biennale, e per gli anni successivi di nuovo annuale. In tal modo è assolutamente scardinato il principio istitutivo della legge.

A quale fine, stando le situazioni nei termini di cui alla conclusione citata, tale norma legislativa per chi rimane tuttora in vigore? Per le poche migliaia forse di contratti che si instaurano per la prima volta di giovani salariati, e non per le decine di migliaia di lavoratori che hanno per più anni agito per superare il disagio del trasloco annuo?

Molte altre sentenze concludono invece in termini opposti, ed è per l'esistenza di questo contrasto che appare utile dare una precisa norma interpretativa della legge 533.

Trattandosi di una legge di larga portata sociale e che investe una importante materia riguardante tutta una numerosa categoria di lavoratori, non si può consentire che la norma si presti ad interpretazione che, oltre a falsarne la *ratio* — ossia la sua ragion d'essere — sfocino in gravi inconvenienti e, nei contrasti dei diversi giudicati, a vere e proprie ingiustizie.

In una tale situazione, si impone pertanto una interpretazione autentica che, per il suo carattere obbligatorio, porrà fine ai lamentati inconvenienti, e che con la presente, mi onoro di sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, deve interpretarsi nel senso che la durata dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro ed i salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati, non può essere inferiore a due anni per ogni contratto individuale, anche se rinnovato più volte dopo il primo biennio.